



IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 del giorno 11 marzo 2005;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e in particolare l'art. 24, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTA** la Legge 29 giugno 2022, n. 79, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Codice Etico dell'Università IULM emanato con Decreto Rettorale n. 14661 in data 22 aprile 2008 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato emanato con Decreto Rettorale n. 16023 del 29 novembre 2011 e successive modificazioni;
- VISTA** la necessità di introdurre nuove disposizioni per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, della Legge n. 240/2010 nella nuova formulazione vigente dal 30 giugno 2022;
- VISTE** le deliberazioni adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 25 gennaio 2024 e 19 febbraio 2024;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2024

DECRETA

L'emanazione del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6-*decies* del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Il Rettore
Prof. Gian Battista Canova



Firmato digitalmente da
Gian Battista Canova
Università IULM



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 COME MODIFICATO DALL'ART. 14, COMMA 6-DECIES DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79

“I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso”

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (di seguito denominato anche “**Regolamento**”), emanato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e in armonia con il Codice Etico della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM disciplina le procedure per il conferimento di contratti da ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (di seguito denominato anche “**Ricercatore Tenure Track**” o “**RTT**” o “**ricercatore**”) ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6 – *decies* del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (di seguito denominata “**Università IULM**”) nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stabilendone le modalità di svolgimento.

Art. 2 – Definizioni

1. Nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 15 della Legge 240/2010, tutte le disposizioni del presente Regolamento che fanno riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari devono intendersi riferite ai settori concorsuali secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della Legge 79/2022 di conversione del Decreto-Legge n. 36/2022.
2. A decorrere dalla data di adozione del Decreto di cui al precedente comma, i riferimenti ai settori concorsuali e macro-settori concorsuali devono essere ricondotti ai gruppi scientifico-disciplinari anche con riferimento alle procedure concorsuali già avviate prima dell'adozione del suddetto Decreto e secondo le modalità previste dalla legge. In ogni caso i ricercatori nominati sulla base dei previgenti macro-settori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, all'atto dell'adozione dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari, verranno conseguentemente reinquadrati.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) **per SSD**, settore scientifico-disciplinare;
 - b) **per SC**, settore concorsuale;
 - c) **per MSC**, macro-settore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
 - d) **per GSD**, gruppo scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 6-bis, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 3 – Natura del rapporto e tipologia contrattuale

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e il RTT è di tipo subordinato a tempo determinato, ha **una durata complessiva di sei anni**, non rinnovabile.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



2. I contratti possono prevedere sia il regime di tempo pieno sia il regime di tempo definito come stabilito dal bando.

Art. 4 – Fonti di finanziamento

1. Annualmente il Consiglio di Amministrazione, nel quadro della programmazione dell'Ateneo e tenuto conto della disponibilità di risorse, determina il numero di posti da RTT secondo criteri di prudenza e nel rispetto dei corretti principi di reclutamento.
2. Annualmente, a conclusione delle immatricolazioni e delle reiscrizioni, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, determina il budget strutturale disponibile per l'attivazione di nuovi posti di RTT, con priorità per eventuali nuove esigenze di requisiti necessari per lo sviluppo dell'offerta formativa.
3. La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è assicurata anche da specifici programmi o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, sulla base di specifici accordi.
4. Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, l'obbligazione assunta nei confronti dell'Ateneo dal finanziatore dovrà essere garantita da apposita fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 5 – Attivazione delle procedure

1. Le procedure sono attivate con Decreto Rettorale su proposta del Senato Accademico nell'ambito della disponibilità di bilancio, come previsto dall'art. 4 che precede.
2. Le proposte di attivazione devono contenere:
 - a) la tipologia contrattuale (art. 24, comma 3, Legge 240/2010);
 - b) il regime di impegno, se a tempo pieno o a tempo definito;
 - c) il numero dei posti per i quali si attiva la procedura;
 - d) la specificazione del GSD/settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - e) la Facoltà di riferimento presso la quale è attivato il posto di RTT;
 - f) le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni che non può comunque essere inferiore a 12;
 - h) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza che verrà accertata tramite una prova orale;
 - i) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, nell'ipotesi di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti anche pubblici diversi dall'Ateneo.

Art. 6 – Bandi di selezione

1. Il reclutamento del Ricercatore Tenure Track avviene a seguito di procedure pubbliche di selezione. I bandi devono prevedere:
 - a) il numero dei posti;
 - b) il profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni;
 - d) i termini e le modalità di presentazione delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
 - e) il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera g) che precede;
 - f) l'indicazione della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
 - g) l'indicazione che per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
 - h) i diritti e doveri del ricercatore;
 - i) il trattamento economico e previdenziale;
 - j) i casi di incompatibilità;



- k) i criteri generali di valutazione;
- l) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti), l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- m) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. La pubblicità del bando e dell'avviso è assicurata sulla base delle vigenti disposizioni di legge. L'avviso di bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, sul sito del MUR e dell'Unione Europea.
2. Le candidature possono essere presentate entro 30 giorni naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il testo integrale del bando è pubblicato sul portale di Ateneo.
4. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Alla procedura di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. Ai fini della presente procedura, il giudizio di equivalenza viene deliberato dal Senato Accademico.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Art. 9 – Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Sono esclusi dalle selezioni i professori di I o di II fascia e i ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, della nuova tipologia di contratto da RTT.
2. Il contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o estere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, viene collocato, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
4. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente ai ruoli dell'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
5. Non sono ammessi, inoltre, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.
6. Il contratto del RTT non può essere cumulato:
 - a) con altri contratti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
 - b) con attività di lavoro autonomo;
 - c) con contratti di ricerca anche presso altre università o Enti pubblici di ricerca;



- d) con qualsiasi borsa di studio a qualsiasi titolo conferita da istituzioni nazionali o estere, salvo il caso in cui sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - e) con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università IULM, fatto salvo, per i ricercatori con regime d'impegno a tempo definito, l'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo purché non determini situazioni di incompatibilità e a condizione che sia stata espressamente autorizzata dal Senato Accademico.
7. L'esclusione dalla procedura motivata dalle incompatibilità indicate ai commi che precedono è disposta con Decreto del Rettore e notificata all'interessato.
 8. Il contratto di Ricercatore Tenure Track è compatibile:
 - a) con l'iscrizione a un corso di dottorato di ricerca, purché il ricercatore sia iscritto senza borsa di dottorato o rinunci alla stessa;
 - b) con l'iscrizione a scuole di specializzazione, purché il ricercatore non percepisca borse di studio per la frequenza delle scuole stesse.
 9. Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione del Senato Accademico e a condizione di compatibilità con il regime di impegno. Nel caso in cui ricopra eventuali altri uffici o incarichi, il vincitore deve inoltre allegare una dichiarazione nella quale sia specificato il tipo di attività svolta.

Art. 10 – La Commissione giudicatrice

1. La Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è composta garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I o di II fascia delle università italiane di cui preferibilmente uno - se presente - interno alla Facoltà interessata. Qualora non presente, esso potrà essere individuato tra i professori di I o di II fascia dell'Ateneo appartenenti al medesimo GSD/settore concorsuale o al relativo macro-settore concorsuale; i due componenti esterni dovranno appartenere al settore concorsuale oggetto del bando o al relativo macro-settore concorsuale. I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro.
2. Per la costituzione della Commissione si osservano le norme di incompatibilità e di conflitto di interessi. In particolare, in ipotesi di coautoraggio si configura l'obbligo di astensione laddove il componente della Commissione sia coautore di oltre il 50% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura valutativa. Allo stesso modo, l'Università IULM, ove accerti l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati.
3. I componenti esterni all'Ateneo, provenienti da università estere, devono essere in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e appartenere a ruoli equivalenti a quelli di professore di I o II fascia. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dal Senato Accademico sulla base delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiana ed estere periodicamente fissate con Decreto Ministeriale; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al GSD/settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico-disciplinari è ugualmente attestata dal Senato Accademico.
4. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa sull'attività didattica e di servizi agli studenti ai sensi del comma 7, dell'art. 6 della Legge n. 240/2010. I professori di I fascia componenti della Commissione, sia interni all'Ateneo sia provenienti da altre università, devono essere in possesso dell'attestazione o dell'autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale oppure, in mancanza, dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia.
5. I professori di II fascia componenti della Commissione, sia interni all'Ateneo sia provenienti da altre università, devono essere in possesso dell'attestazione o autocertificazione relativa

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



alla qualificazione necessaria per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale a professori di I o di II fascia.

6. Della Commissione non possono far parte coloro che siano componenti in carica della Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica alle funzioni di professore universitario di I e II fascia.
7. Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate nel termine di 7 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione sul portale di Ateneo.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/video conferenza.
9. La Commissione stabilisce se la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando debbano essere effettuate in presenza o in modalità telematica con collegamento audio e video mediante procedura che garantisca l'identificazione dei candidati, la *par condicio* tra gli stessi, oltre che la pubblicità della seduta.
10. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con Decreto motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
11. La regolarità degli atti è accertata con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con Decreto motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine tassativo. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.
12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del Decreto Rettorale di accettazione delle dimissioni, che dovrà essere, per quanto possibile, adottato tempestivamente. Sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione del commissario rinunciataro o dimissionario in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.

Art. 11 – Procedure di selezione e criteri generali di valutazione

1. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
2. La Commissione predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità sul portale di Ateneo. I criteri sono pubblicizzati almeno 5 giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
3. I candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non meno di sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La discussione avviene dinanzi alla Commissione medesima. A seguito della discussione la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati, un punteggio. L'attribuzione dei punti espressa collegialmente dalla Commissione alle pubblicazioni dovrà corrispondere alla scala seguente: 0 insufficiente; 1 appena sufficiente; 2 sufficiente; 3 discreto; 4 buono; 5 ottimo; 6 eccellente. La Commissione valuta inoltre la produttività complessiva di ogni candidato anche in relazione al periodo di attività.
4. Successivamente la Commissione effettua una valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri individuati con D.M. n. 243 del

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



25 maggio 2011, seguita dalla valutazione comparativa di cui al comma 10 del presente articolo, facendo riferimento allo specifico GSD/settore concorsuale e all'eventuale profilo individuato dal settore scientifico-disciplinare, al *curriculum* e ai seguenti titoli, debitamente documentati dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all'estero;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati Istituti italiani o esteri;
 - d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - g) diploma di specializzazione europea riconosciuto da *Board* internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista;
 - h) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista.
5. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la rilevanza che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
6. Sempre nell'ambito della valutazione preliminare analitica dei candidati e di cui al comma 3 che precede, la valutazione della produzione scientifica prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono prese in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
7. La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
8. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione nel valutare le pubblicazioni, si avvale, ove applicabili, dei criteri e dei parametri di valutazione definiti con Decreto Ministeriale e precisamente:
- a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di *Hirsch* o simili).
9. La Commissione valuta altresì ogni altro titolo o attestato non esplicitamente richiesto.
10. In ogni caso la Commissione effettua la valutazione comparativa finale delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate e con le funzioni indicate nel bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
11. I candidati dovranno sostenere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando che viene valutata secondo i seguenti livelli: 3 buona; 2 discreta;

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



- 1 sufficiente. La Commissione, per tale accertamento, potrà avvalersi del supporto di uno o più esperti.
12. Fermo quanto stabilito al comma che precede, in conformità con quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lettera c) della Legge n. 240/2010, per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti e orali.
 13. I candidati, fatte salve eventuali ragioni d'urgenza, sono convocati per la discussione con le modalità previste dal bando, con almeno 15 giorni di anticipo.
 14. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni la Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nel corso della prima riunione, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati. La graduatoria ha validità sei mesi.
 15. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi collegiali e sono trasmessi al Rettore entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori per l'approvazione che avviene con Decreto Rettorale - contenente altresì la graduatoria di cui al comma 14 che precede - pubblicato sul portale di Ateneo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.
 16. Della conclusione della procedura di selezione viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Art. 12 – Chiamata del vincitore

1. Entro 45 giorni dal Decreto Rettorale di approvazione degli atti, il Senato Accademico delibera la chiamata del vincitore sulla base della graduatoria, tenuto conto delle funzioni indicate nel bando.
2. Il Senato Accademico indica la data di decorrenza del contratto, ovvero delibera, motivando adeguatamente, di non procedere alla chiamata. Nel caso di approvazione della proposta di chiamata, il Consiglio di Amministrazione autorizza la stipula del contratto di lavoro.
3. In caso di rinuncia o di recesso del candidato selezionato entro il termine di validità della graduatoria indicato al precedente art.11, comma 14, il Senato Accademico delibera la chiamata di un ulteriore candidato utilmente collocato in graduatoria.
4. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 13 – Stipula del contratto

1. Il contratto deve essere stipulato entro il termine perentorio di **90 giorni** dalla conclusione della procedura di selezione (Decreto Rettorale di approvazione atti). **In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'Università IULM non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo GSD/settore concorsuale** in relazione alla Facoltà interessata.
2. Il contratto di diritto privato con il ricercatore è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia anche per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale.
3. L'Università IULM provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.
4. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge 240/2010 i ricercatori assunti con regime di impegno a tempo pieno possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime di impegno a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore - acquisito il parere favorevole della Facoltà di afferenza del ricercatore - sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. In caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole della Facoltà, deve garantirne la relativa sostenibilità finanziaria.
6. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni.



7. La prima afferenza al Dipartimento viene deliberata d'ufficio dal Senato Accademico, fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere, a partire dall'anno successivo al primo, di afferire a un Dipartimento più affine alle proprie linee di ricerca, come previsto dall'art. 8 del regolamento per la costituzione, il funzionamento e la gestione dei Dipartimenti.
8. **Il periodo di prova è della durata di tre mesi** di effettivo servizio e la valutazione compete al Senato Accademico previo parere del Consiglio della Facoltà di afferenza.
9. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il ricercatore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, **decorso i quali il rapporto di lavoro cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.** Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il RTT si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
10. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di servizio.

Art. 14 - Chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 e successive modificazioni

1. L'Università IULM può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza ricorrere alle procedure pubbliche di selezione previste dal presente Regolamento, nei seguenti casi:
 - a) **studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri**, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero;
 - b) **studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione**, identificati con appositi decreti ministeriali, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali.
2. La proposta formulata dal Senato Accademico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria.
3. Le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, verranno trasmesse al MUR.
4. Successivamente il Senato Accademico autorizza la stipula del contratto.

Art. 15 – Attività dei ricercatori RTT

1. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
2. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di impegno, se a tempo pieno o a tempo definito:
 - a) svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore concorsuale che ne identifica il profilo e le funzioni indicate nel bando;
 - b) svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - c) partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Ateneo, anche seguendo la stesura delle tesi;
 - d) svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - e) può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;



- f) partecipa ai Consigli della Facoltà di appartenenza e ai Consigli del Dipartimento di afferenza.

Art. 16 – Trattamento economico dei ricercatori

1. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevabile, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo del 30%.
2. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto che può chiedere, entro la scadenza di quest'ultimo, la proroga del medesimo per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

Art. 17 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Facoltà di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.
2. In caso di mancato preavviso l'Ateneo trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al RTT per il periodo di preavviso non lavorato.
3. Durante il periodo di prova, di cui al precedente art. 13, comma 8 entrambe le parti possono recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione da parte del destinatario.
4. Trascorso il periodo di prova la risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dalla scadenza del contratto;
 - b) dal recesso del ricercatore;
 - c) dal recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.;
 - d) da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici;
 - e) violazione del Modello di organizzazione e controllo adottato dall'Ateneo ex D.Lgs. n. 231/2001 e/o del Codice Etico dell'Ateneo.

Art. 18 – Valutazione dei RTT ai fini della chiamata a Professore Associato

1. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto ma comunque non oltre 120 giorni antecedenti la scadenza del contratto, l'Università IULM valuta, su istanza dell'interessato che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della Legge 240/2010. Alla procedura è data pubblicità sul portale di Ateneo.
2. I soggetti, in possesso dei requisiti, che intendono essere valutati ai fini della chiamata a professore associato, devono presentare istanza al Rettore, alla quale deve essere allegata una relazione, approvata preventivamente dal Consiglio della Facoltà di afferenza, sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte durante il periodo di servizio.
3. Per la nomina della Commissione si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
4. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro due mesi dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina sul portale di Ateneo.
5. La valutazione del candidato prevede un motivato giudizio analitico sul *curriculum*, sulla produzione scientifica e sui servizi prestati in relazione ad attività didattiche, di ricerca e gestionali, sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 344/2011.



6. La valutazione prevede altresì, obbligatoriamente, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione ventiquattro ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
7. Il Decreto Rettorale di approvazione degli atti è pubblicato sul portale di Ateneo.
8. A seguito della valutazione, il Consiglio della Facoltà, nel rispetto del Codice Etico di Ateneo, approva la proposta di chiamata deliberando altresì la data della decorrenza dell'inquadramento.
9. La chiamata è disposta con Decreto del Rettore entro un mese dalla deliberazione del Consiglio della Facoltà.

Art. 19 – Norme finali e transitorie

1. Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-*duodevicies*, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 attualmente fissato al **31/12/2026**, ai ricercatori che sono stati titolari per almeno tre anni di contratti *junior*, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, e che stipulano un contratto da RTT, è riconosciuto, a richiesta del titolare, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni; in tale ipotesi l'eventuale procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, non potrà avvenire prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
2. Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-*duodevicies*, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente fissato al **31/12/2026**, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ex art. 22, Legge 240/2010, e che stipulano un contratto da RTT, è riconosciuto, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni; in tale ipotesi l'eventuale procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, non potrà avvenire prima di trentasei mesi dalla presa di servizio.
3. Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-*quinqüesdecies*, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente fissato al **30/06/2025**, l'Università IULM potrà indire procedure di selezione relative a contratti di tipologia *junior* che prevedano dei programmi di ricerca che siano coerenti con le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o dal Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027.
4. Continuano ad essere integralmente disciplinati dalla specifica normativa anche interna di riferimento, i rapporti contrattuali di ricercatori a tempo determinato, già in essere, attivati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) e b) della Legge 240/2010 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla Legge 79/2022 di conversione del Decreto-Legge 36/2022, nonché quelli da attivare mediante stipula di contratti di ricercatore di tipo a) e o di tipo b) nell'ambito di procedure di reclutamento che siano in corso alla data di emanazione del presente Regolamento o da indire in applicazione delle norme transitorie previste dal legislatore (art. 14, commi 6-*terdecies* e 6-*quinqüesdecies* della Legge 79/2022 di conversione del Decreto-Legge 36/2022 e s.m.i.).
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.